

Edizione di giovedì 5 ottobre 2017

ADEMPIMENTI

Spesometro: il termine per l'invio slitta al 16 ottobre

di **Alessandro Bonuzzi**

ENTI NON COMMERCIALI

Società sportive di capitale e clausole dell'articolo 148 del Tuir

di **Guido Martinelli**

BILANCIO

Fatti intervenuti dopo la chiusura non sempre rilevanti

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Indennità per perdita di avviamento: il punto sulla giurisprudenza

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

L'ACE dei soggetti Ires

di **Dottryna**

ADEMPIMENTI

Spesometro: il termine per l'invio slitta al 16 ottobre

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il [comunicato stampa n. 163 di ieri](#) il [Ministero dell'economia e delle finanze](#) ha annunciato l'ennesima **proroga** del termine per effettuare la **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate dei dati delle **fatture emesse e ricevute** relative al **primo semestre del 2017**.

La **nuova scadenza**, fissata al **prossimo 16 ottobre**, è prevista da un apposito **DPCM**, emanato su proposta del ministro Pier Carlo Padoan, il quale ha firmato il provvedimento nella giornata di ieri.

In pratica, per procedere all'invio dello spesometro, si avranno **11 giorni in più**, atteso che l'Agenzia, con il **comunicato dello scorso 25 settembre**, aveva fatto slittare il termine del 28 settembre a oggi, **5 ottobre**.

È stata, quindi, accolta la richiesta di **ulteriore rinvio** avanzata da parte di **professionisti e imprese** per le difficoltà riscontrate al momento della trasmissione telematica dei documenti fiscali. **Difficoltà** che sono derivate, sia dalla incapacità del sistema di gestire l'**ingorgo** dei dati inviati nei momenti di picco (tra la fine di settembre e questi ultimi giorni sono state inviate al Fisco oltre un miliardo e seicento milioni di fatture), sia dalla **sospensione** della trasmissione della comunicazione a causa dei noti problemi di *privacy*.

Occorre, tuttavia, evidenziare che il comunicato di ieri del MEF non interviene sull'**aspetto sanzionatorio**. Al riguardo, si ricorda che il comunicato stampa dell'Agenzia dello scorso 25 settembre, oltre a annunciare la proroga dell'adempimento, aveva affermato che, laddove fossero state riscontrate **obiettive difficoltà** per i contribuenti, *"a discrezione degli uffici dell'Agenzia potranno essere disapplicate le sanzioni"*:

- *per meri errori materiali e/o*
- *nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza".*

Ora sul tema si aprono due questioni. La prima riguarda il fatto che, anche volendo intendere come originaria scadenza il 28 settembre, l'**ultraperiodo** utile per la disapplicazione delle sanzioni, esaurendosi il 13 ottobre (28 settembre + 15 giorni), scade prima della nuova scadenza fissata al 16 ottobre.

Il secondo aspetto è relativo alla **discrezionalità**: è evidente che lasciare ai **singoli uffici** dell'Agenzia la valutazione sulla non applicazione delle sanzioni – *"per meri errori materiali"* –

rischia di generare spiacevoli **disparità di trattamento**.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Società sportive di capitale e clausole dell'articolo 148 del Tuir

di **Guido Martinelli**

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ([Milano – Sez. XXII Sent. 11.07.2017 n. 3088](#)) analizza, in modo innovativo, anche se non sempre condivisibile, la disciplina delle **società sportive dilettantistiche di capitale**.

La contribuente ricorreva in appello avverso la sentenza del Giudicante di primo grado che ne aveva respinto il ricorso avverso il **disconoscimento della natura di società sportiva dilettantistica** che era avvenuto in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le **motivazioni** di carattere sostanziale del ricorso, per quanto di nostro interesse, rileva l'acclarata, in primo grado "insussistenza dei **requisiti** per il riconoscimento della società sportiva dilettantistica in quanto dai dati di bilancio si evince che la società svolge un'**attività prevalentemente commerciale**" a cui si contrappone la prova che "la società ha sempre tenuto la contabilità separata tra attività sportiva e attività commerciale ed è affiliata al CONI", nonché la presenza di 49 soci tesserati alle federazioni nazionali di competenza in quanto praticanti le discipline a livello agonistico.

L'Amministrazione finanziaria, costituendosi eccepisce, tra l'altro: "... che non sono stati posti in essere gli adempimenti per poter fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 148 comma 8, Tuir (rendiconto economico finanziario) che la società non ha tenuto alcuna contabilità separata, **che la società prevede espressamente la trasmissibilità della quota associativa inter vivos**, che la società non ha correttamente compilato il modello EAS. Tutto ciò preclude il riconoscimento dello status di società sportiva dilettantistica unitamente al fatto che su 1644 frequentatori del centro solo 49 sono tesserati nelle Federazioni".

Inoltre, il venir meno della natura di società sportiva dilettantistica fa sorgere il tema della **mancata applicazione delle ritenute sui compensi sportivi**, ritenute non applicate perché tutti al di sotto della soglia esente dei 7.500 euro.

Il Giudicante di appello, su quest'ultimo tema, esclude la natura di **rimborsi spese**, sostenuta dalla difesa della società sportiva, in quanto hanno natura forfettaria (ricordando, incidentalmente, che in tal caso, ove superiori a 77,47 euro sarebbero stati da assoggettare ad imposta di bollo da due euro) e non risultano deliberati, pertanto: "... è legittimo ritenere che tali rimborsi siano in realtà dei **veri e propri compensi** che dovevano essere indicati nel modello 770 e assoggettati a ritenuta d'acconto per i soggetti non titolari di partita Iva ...".

Nel merito la decisione afferma che la società non ha dimostrato il diritto all'esenzione in

quanto “non ha predisposto il rendiconto economico e finanziario dal quale si possano desumere i costi separati per l'attività sportiva e per l'attività commerciale con ciò contravvenendo alla disposizione di cui all'articolo 148 Tuir” non ritenendo, contrariamente a quanto affermato dalla società, che la redazione del bilancio supera il rendiconto. Anche qui senza poter vedere gli atti diventa difficile valutare la correttezza dell'assunto della Commissione. Resta inteso che anche in presenza di bilancio civilistico per gli enti di cui al quinto libro del codice civile sarà necessario comunque avere **la separata determinazione del risultato dell'attività istituzionale rispetto a quella commerciale**.

Il Giudicante poi, afferma che: “altro requisito che non risulta soddisfatto dalla contribuente è la previsione nell'atto costitutivo della in trasmissibilità inter vivos delle quote specificatamente previsto dall'articolo 148 lettera f) del Tuir; invece **l'articolo 7 dell'atto costitutivo della società prevede testualmente – le quote sociali sono liberamente trasmissibili tra soci, per atto tra vivi e per successione – ...**”.

Questo diventa **argomento dirimente**. Infatti, già dalla [circolare 21/2003](#) dell'Agenzia delle Entrate, la prassi amministrativa è stata uniforme, confermata come vediamo, per ultima solo in ordine di tempo, dalla sentenza in esame, nel ritenere che **l'applicabilità dell'articolo 148 del Tuir alle società sportive di capitali dilettantistiche potesse avvenire solo se ed in quanto le stesse recepissero nei loro statuti i principi di cui al comma 8 della citata disposizione**. Più volte la dottrina ha “tentato”, invano, di smontare questa costruzione, ad avviso dello scrivente invece corretta.

Ma, se da una parte il contribuente non aveva titolo per poter applicare [l'articolo 148 del Tuir](#) (e, pertanto, il recupero di imposte appare corretto), la conseguenza, invece, che non si condivide, appare essere che **non si sarebbe dovuto mettere in dubbio la natura di società sportiva dilettantistica** (che può come tale essere e ritenersi a tutti gli effetti ente commerciale) e, pertanto, non si sarebbero dovute recuperare le mancate ritenute sui compensi inferiori ai 7.500 euro che si dovevano ritenere correttamente elargiti in virtù del riconoscimento della attività da parte del CONI.

Seminario di specializzazione

**SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE
DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

Fatti intervenuti dopo la chiusura non sempre rilevanti

di **Sandro Cerato**

Il documento OIC 29 si occupa, tra le tante cose, anche del **trattamento contabile dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, e prima dell'approvazione del bilancio**, distinguendo tra quelli che devono aver impatto già nel bilancio chiuso al 31 dicembre e quelli per i quali invece si rende necessaria solamente un'informativa in Nota integrativa. Più in particolare, il documento citato identifica tre tipologie di eventi successivi al bilancio:

- **fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;**
- **fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;**
- **fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.**

Relativamente alla **prima categoria**, l'OIC 29 precisa che *“sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”*. Esempi riportati dallo stesso documento sono riferiti alla **definizione di cause legali già esistenti al 31 dicembre ma per importi diversi rispetto a quelli stimati alla predetta data**, oppure l'intervenuto fallimento di un cliente per il quale già alla data del 31 dicembre sussisteva una difficile situazione finanziaria. Per effetto dell'introduzione del **principio di derivazione rafforzata** di cui all'[articolo 83 del Tuir](#), l'impatto di tali eventi assume rilievo anche ai fini fiscali nella **determinazione del reddito d'impresa**, ad esclusione delle cd. “micro-imprese” che hanno i parametri per la redazione del bilancio di cui all'[articolo 2435-ter codice civile](#).

Per quanto riguarda invece i **fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio**, il documento OIC 29 precisa che *“sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo”*. Esempi in tal senso riguardano la **distruzione di beni strumentali a causa di calamità**, la ristrutturazione di un debito intervenuta dopo il 31 dicembre, nonché la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere. Per tali fatti, se rilevanti, **è tuttavia richiesta un'illustrazione “nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni”**. Si pensi, esemplifica l'OIC 29, alle **operazioni straordinarie intervenute nel lasso temporale tra la data di chiusura dell'esercizio e quello di approvazione del bilancio**, la cui mancata informativa in Nota integrativa potrebbe non permettere ai soci di avere le giuste e complete informazioni per esprimere correttamente il proprio voto in sede assembleare.

Infine, per quanto riguarda i **fatti successivi che possono influenzare la continuità aziendale**, il documento OIC 29 precisa che si tratta di accadimenti che possono far venir meno il presupposto della continuità aziendale quale principio cardine per l'utilizzo dei criteri di valutazione di un'impresa in normale funzionamento. Si pensi, ad esempio, **all'intenzione degli amministratori di proporre la messa in liquidazione della società**, nel qual caso precisa il documento OIC 29 *"è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale"*. In tal caso, infatti, è corretto che anche il bilancio chiuso al 31 dicembre risenta della prospettiva del venir meno della continuità aziendale, con conseguente impatto anche sulla situazione patrimoniale ed economica da sottoporre all'approvazione dei soci.



Seminario di specializzazione

ANALISI DEL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Indennità per perdita di avviamento: il punto sulla giurisprudenza

di **Lucia Recchioni**

Ai sensi dell'[articolo 34 L. 392/1978](#), in caso di **cessazione del rapporto di locazione di immobili ad uso non abitativo** – che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a procedura concorsuale – il conduttore ha diritto alla c.d. “**indennità per perdita di avviamento**”.

È tuttavia da precisare che, ai sensi del successivo articolo 35, tale **indennità non è dovuta** in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili:

- utilizzati per lo svolgimento di **attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori**,
- utilizzati per **l'esercizio di attività professionali**, oppure per **attività di carattere transitorio**,
- **complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici**.

Pertanto, se, ad esempio, l'immobile locato è adibito a **deposito** da parte del conduttore (che continua ad avere il punto vendita, e quindi i contatti con il pubblico, in un altro immobile), l'indennità per perdita dell'avviamento **non è dovuta**.

Tra l'altro l'espressione “**utenti e consumatori**” è stata sovente interpretata, dai Giudici, in maniera restrittiva, sicché non è stata considerata dovuta l'indennità per perdita di avviamento nel caso di **attività svolte all'ingrosso**, che, quindi, comportano contatti diretti con altri commercianti e non con i consumatori finali.

Non è stata ritenuta parimenti dovuta l'indennità per perdita dell'avviamento nel caso in cui l'eventuale attività svolta nell'immobile che comporta il contatto con il pubblico **non sia prevalente** rispetto alle altre attività esercitate nello stesso immobile.

D'altra parte, però, nel caso in cui l'immobile sia stato utilizzato **in parte come deposito ed in parte per lo svolgimento di attività comportante contatto diretto con il pubblico** “**l'indennità va commisurata all'intero canone** (corrisposto, di mercato, richiesto dal locatore ed offerto dal terzo) per l'immobile concesso in locazione e non già ad una parte del canone proporzionata alla sola superficie adibita all'uso commerciale” (Corte di Cassazione, 31/05/2005, n. 11596).

Stante tutto quanto appena precisato, pare quindi **opportuno stabilire, nel contratto di locazione ad uso non abitativo, quale uso il conduttore intende fare dell'immobile**, e, quindi, se

sussistono i presupposti per la spettanza della c.d. “*indennità per perdita dell'avviamento*”.

Nel caso in cui, invece, l'attività comporti un contatto con il pubblico solo a seguito di una **modifica della destinazione dei locali, successiva alla stipula del contratto**, il locatore, venuto a conoscenza dell'uso diverso dell'immobile fatto dal conduttore, potrà chiedere la **risoluzione del contratto entro tre mesi**, decorsi i quali al contratto si applicherà il regime giuridico corrispondente all'**uso effettivo dell'immobile**.

Ed infatti, “*qualora sia **contrattualmente stabilita una destinazione dell'immobile locato ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico** degli utenti e dei consumatori, al conduttore che invochi il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non è sufficiente dimostrare che, nonostante il tenore delle clausole contrattuali, nell'immobile è stata svolta un'attività comportante detto contatto, essendo anche necessario che egli provi che sia **decorso il termine di tre mesi dalla data in cui il locatore ha avuto conoscenza dell'uso pattuito**, ai sensi del citato art. 80 (così la sentenza 2 ottobre 1998, n. 9789)*” ([Corte di Cassazione, 31/05/2017, n. 13705](#)).

In caso di successivo giudizio è infatti in ogni caso **il conduttore a dover provare** “*che il locale costituiva luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, luogo da sé solo idoneo ad esercitare un richiamo su un pubblico indifferenziato di utenti, sì da essere esso stesso collettore di clientela e fattore locale di avviamento*” ([Corte di Cassazione, 13/10/2016, n. 20645](#)).

Ferma la necessità di provare l'utilizzo dell'immobile, **non ricade invece sul conduttore l'onere di provare l'effettivo danno subito**, essendo l'indennità dovuta indipendentemente dall'esistenza e dalla misura dell'avviamento: è stata infatti ritenuta “*manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, comma 6 per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 42 Cost., commi 2 e 3, nella parte in cui non condiziona il diritto alla indennità dovuta al conduttore alla effettiva esistenza di un danno conseguente al rilascio dell'immobile*” ([Corte di Cassazione, 12/05/2017, n. 11770](#)).

Essendo quindi l'indennità per perdita di avviamento determinata dalla legge – in misura pari a 21 mensilità di canone (per le attività alberghiere) e 18 mensilità (per le altre attività) – **non può essere prevista contrattualmente né una diversa misura, né una rinuncia da parte del conduttore**.

È tuttavia consentita, in occasione di un'eventuale **transazione**, la “**rinuncia implicita**” all'indennità di avviamento, perché la norma di legge “*è volta ad evitare la elusione di tipo preventivo dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporre una volta stessa che i diritti siano nati*” (Corte di Cassazione, 12/11/1986, n. 663, citata da Corte di Cassazione, 22/04/1999, n. 3984).

Si ricorda, infine, che è poi prevista dal **secondo comma dell'articolo 34 L. 392/1978** la corresponsione di un'**ulteriore indennità**, nel caso in cui l'immobile, entro un anno dalla

cessazione dell'attività, venga da chiunque adibito **all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica** che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente.

Giova su quest'ultimo punto precisare che, pur essendo state **successivamente abrogate** le c.d. **"tabelle merceologiche"**, le stesse sono state, per effetto del rinvio recepite e "cristallizzate" all'interno della norma, ragion per cui sono ancora oggi **pienamente valide ed efficaci** ([Corte di Cassazione, 28/02/2017, n. 5039](#)).



Seminario di specializzazione

**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE:
ASPETTI CIVILISTICI**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

L'ACE dei soggetti Ires

di Dottryna



Il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta solare), un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE- aiuto alla crescita economica).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia con specifico riferimento alle imprese Ires, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Misure agevolative", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell'agevolazione.

Secondo quanto disposto dal riformulato [articolo 1, comma 2, del D.L. 201/2011](#): *"Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale ... alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*. Tale disposizione fissa, come **punto di partenza** dal quale determinare gli incrementi netti di "capitale proprio", il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, *"senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio"* ([articolo 4 del D.M. 3/08/2017](#)).

L'[articolo 2, comma 1 del D.M. 3/08/2017](#) precisa che, limitatamente ai soggetti Ires, *"se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso."*

Il rendimento nozionale può essere definito come quella aliquota percentuale, che dovrebbe "premiare" il rischio di impresa. Sul punto, è intervenuto, **in un primo momento**, l'[articolo 1, comma 550, lettera c\), della L. 232/2016](#) che ha "ridefinito" le aliquote applicabili come segue:

- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2016;
- 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017.

È stata poi **stabilita "a regime"**, a decorrere dal periodo d'imposta 2018, **l'aliquota del 2,7%**; in tal modo, il novellato [articolo 1, comma 3, del D.L. 201/2011](#) fa venir meno il potere del MEF

di fissare le aliquote con proprio decreto.

Limitatamente alle aliquote applicabili ai fini della determinazione dell'ACE, è poi intervenuto il **D.L. 50/2017** che, in sede di conversione, ha stabilito che:

- **dall'ottavo periodo d'imposta** (ossia **dal 2018** per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare) **l'aliquota** per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio **è fissata all'1,5%** (in luogo del precedente 2,7%);
- per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, l'aliquota **è ridotta all'1,6%**.

Pertanto, **le aliquote sono state così "ridefinite"**:

- 4%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2014;
- 4,5%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2015;
- 4,75%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2016;
- 1,6%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017;
- 1,5%, dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018.

Per il calcolo dell'ACE, l'aliquota va applicata alle **"variazioni" di capitale proprio** rilevanti (incrementi/decrementi) intervenute nel periodo di imposta.

Rilevano come **variazioni in aumento** del capitale proprio:

- **i conferimenti in denaro**;
- **gli utili accantonati a riserva**, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.

Non rilevano, invece, **i conferimenti in natura** ed **i finanziamenti soci**.

L'[articolo 5, comma 7, D.M. 3/08/2017](#) dispone che, ai fini della determinazione della variazione in aumento legata agli utili accantonati a riserva, **sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili come aggiornati dall'OIC**:

- **eliminazione di costi di ricerca e pubblicità**: in sede di prima adozione, si registra l'eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile;
- **utilizzo del criterio del costo ammortizzato**: in sede di prima adozione, nell'ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili, si registra nello stato patrimoniale il valore residuo dell'effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** al D.M. precisa che:

- entrambi i fenomeni comportano un **effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo** e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle **future componenti di reddito** da esse generate (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili

- e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti);
- tutte le ipotesi di rettifica non menzionate nel citato comma 7 sono da considerarsi **non rilevanti** ai fini della determinazione della base ACE.

Non assumono invece rilevanza ai fini della variazione in aumento **le riserve formate con utili derivanti**:

- dalla **valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati**;
- da **plusvalenze iscritte** per effetto di **conferimenti d'azienda o di rami d'azienda**.

Per quanto riguarda il **primo punto**, nella relazione illustrativa al decreto, si legge che *“tale previsione si è resa necessaria sulla base delle peculiari regole previste dal codice civile in ordine alle riserve di questo tipo. In particolare:*

- *gli utili che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non utilizzati con finalità di copertura, non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini;*
- *la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. riserva da CFH – voce A.VII) non è rilevante ad alcun fine ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile”.*

Ciò premesso – continua la relazione – considerato che gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati **sono influenzati da fenomeni meramente valutativi**, *“si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio, dall'attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle riserve stesse”.* Tale previsione rileva anche per i soggetti IAS adopter.

Con particolare riferimento alle ipotesi di copertura di **fair value**, secondo la relazione *“la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio rilevanti è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e quelli dello strumento sottostante. In sintesi, quindi, solo nell'ipotesi in cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE”.*

Per quanto riguarda, invece, i **conferimenti di azienda**, la relazione illustrativa ha precisato che – ferma restando la neutralità fiscale dell'operazione di cui all'[articolo 176 del Tuir](#) e la presenza di diverse prassi circa il trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito della suddetta operazione – **“al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell'agevolazione ... si è ritenuto necessario considerare non rilevanti, ai fini dell'agevolazione ACE, gli utili derivati da tale operazione”.**

Tale previsione trova applicazione anche per i soggetti IAS adopter.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti

aspetti:

- [l'ambito soggettivo dell'agevolazione;](#)
- [le variazioni rilevanti del capitale proprio;](#)
- [le modalità di calcolo dell'acconto Ires 2017;](#)
- [il trattamento delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie;](#)
- [la disciplina antielusiva dei gruppi societari.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >